BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI: GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCE-AFFARI INTERNI (II): Indagine conoscitiva sulla situazione e le prospettive dello sport in Italia: Seduta antimeridiana Seduta pomeridiana . . . BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECI-PAZIONI STATALI (V): Comunicazioni del Presidente . . . 5 CONVOCAZIONI: Giovedì 31 ottobre 1974 Commissione inquirente per i procedi-Gionedì 7 novembre 1974 Affari esteri (III) 7

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Mercoledi 30 ottobre 1974, ore 10. — Presidenza del Vicepresidențe Galloni, indi del Vicepresidente Benedetti Gianfilippo.

La Giunta procede all'esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

Contro il deputato Gava per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissione di atto di ufficio) (Doc. IV, n. 182).

Il relatore Fracchia riferisce sui fatti all'origine dell'autorizzazione a procedere proponendone la non concessione. La Giunta, quindi, dopo interventi dei deputati Boldrin e Manco, accoglie tale proposta e delibera alla unanimità di proporre la non concessione, dando mandato al relatore di riferire in tal senso all'Assemblea.

Contro il deputato Vecchiarelli per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, e 635, capoverso, n. 3, del codice penale (danneggiamento continuato), 328 del codice penale (omissione di atto di ufficio) e 344, capoverso, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in relazione all'articolo 76 del regolamento di igiene del comune di Agnone (contravvenzione dei regolamenti locali di igiene) (Doc. IV, n. 180).

Dopo che il relatore Mirate ha riferito sull'autorizzazione a procedere, proponendone la non concessione, la Giunta ascolta, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, il deputato Vecchiarelli. Intervengono, quindi, i deputati Manco, Boldrin, il relatore Mirate e il Presidente Galloni. La Giunta, infine, accogliendo la proposta del relatore, delibera all'unanimità di proporre la non concessione dando mandato a quest'ultimo di riferire in tal senso all'Assemblea.

Contro il deputato Di Puccio per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui all'articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (pubblicazione senza indicazione del nome dello stampatore) e per il reato di cui agli articoli 8 e 9 della legge 2 febbraio 1939, n. 374 (mancata consegna degli stampati d'obbligo) (Doc. IV, n. 179).

Il relatore Bernardi illustra i fatti all'origine dell'autorizzazione a procedere proponendone la non concessione. La Giunta, quindi, dopo un intervento del deputato Manco, delibera all'unanimità, accogliendo la proposta del relatore, di proporre la non concessione e dà mandato a quest'ultimo di riferire in tal senso all'Assemblea.

Contro il deputato Pochetti per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 112, nn. 2 e 4, e 633, capoverso, del codice penale (invasione di terreni aggravata) (Doc. IV, n. 186).

Il relatore Boldrin riferisce sull'autorizzazione a procedere, proponendone la non concessione. La Giunta ascolta, quindi, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, il deputato Pochetti. Infine, dopo interventi del deputato Fracchia e del relatore Boldrin, delibera, accogliendo la proposta di quest'ultimo di proporre la non concessione e gli dà mandato di riferire in tal senso all'Assemblea.

Contro il deputato Cortese per i reati di cui agli articoli 13, 31, 61, lettera b, 133, lettera c, 134, lettera b, 61, lettera c, 133, lettera b, 62, lettera f, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni (violazioni delle disposizioni sull'impiego pacifico dell'energia nucleare) (Doc. IV, n. 181).

Il relatore Manco si sofferma sui fatti all'origine dell'autorizzazione a procedere proponendone la non concessione. La Giunta quindi, dopo aver ascoltato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, il deputato Cortese, accogliendo la proposta del relatore, delibera all'unanimità di proporre la non concessione e gli dà mandato di riferire in tal senso all'Assemblea.

Contro il deputato Pompei per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, n. 2, e 749 del codice penale (falsità ideologica aggravata commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) e in due reati di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) (Doc. IV, n. 196).

Dopo che il relatore Terraroli ha riferito sull'autorizzazione a procedere, proponendone la non concessione, la Giunta ascolta, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, il deputato Pompei. Quindi, dopo interventi dei deputati Padula, Cavaliere, Manco e del relatore Terraroli, respingendo la proposta di quest'ultimo delibera di proporre la non concessione e dà mandato al deputato Cavaliere di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

Contro il deputato La Bella per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 595, 61, n. 10, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione continuata a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 197).

Il relatore Boldrin dà ragione dei fatti all'origine dell'autorizzazione a procedere, proponendone la non concessione. La Giunta, quindi, ascolta, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, il deputato La Bella. Infine, dopo interventi dei deputati Cavaliere, Padula, Boldrin, Manco e del Presidente Benedetti, accogliendo la proposta del relatore, delibera di proporre la non concessione e gli dà mandato di riferire in tal senso all'Assemblea.

Contro il deputato Buttafuoco per i reati di cui agli articoli 1, 2, 8, 14, 15, 19 e 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218; 26, 27, 28, 33, 42, 82 e 85 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797; 4, 9, 10, 11 e 36 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e 3 della legge 24 ottobre 1966, n. 934; 10 e 11 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (omesso versamento di contributi ad enti assistenziali); e all'articolo 16 del contratto nazionale stipulato il 23 luglio 1959 in relazione agli articoli da 1 a 8 della

legge 14 luglio 1959, n. 741 (corresponsione della tredicesima mensilità in misura inferiore a quella prescritta) (Doc. IV, n. 174).

Il deputato Speranza, in sostituzione del relatore Revelli, riferisce sull'autorizzazione a procedere, proponendone la concessione. La Giunta, quindi, dopo interventi dei deputati Manco e Fracchia, delibera all'unanimità, accogliendo la proposta del deputato Speranza, di proporre la concessione dando mandato a quest'ultimo di riferire in tal senso all'Assemblea.

Contro il deputato Matta per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 314, 61, n. 7, e 112, n. 1, del codice penale (peculato aggravato) (Doc. IV, n. 183).

Il relatore Benedetti riferisce sulla richiesta di autorizzazione a procedere, proponendone la concessione. Dopo interventi dei deputati Manco, Padula e Speranza, la Giunta, accogliendo la proposta del relatore Benedetti, delibera di proporre la concessione dando mandato a quest'ultimo di riferire in tal senso all'Assemblea.

Contro il deputato Almirante per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (Doc. IV, n. 178).

Dopo che il relatore Boldrin ha illustrato i fatti all'origine dell'autorizzazione a procedere, proponendone la non concessione, la Giunta accogliendo tale proposta delibera all'unanimità di proporre la non concessione e gli dà mandato di riferire in tal senso all'Assemblea.

Contro il deputato Grilli per il reato di cui agli articoli 81 e 368 del codice penale (calunnia continuata) (Doc. IV, n. 184).

Il relatore Speranza riferisce sull'autorizzazione a procedere proponendone la concessione. Dopo interventi dei deputati Manco e Fracchia, la Giunta, accogliendo la proposta del deputato Manco, delibera di rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta onde consentire al deputato Grilli di fornire chiarimenti, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera.

Contro il deputato Iperico per concorso ai sensi dell'articolo 110 del codice penale nel reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge) (Doc. IV, n. 185).

Dopo che il relatore Felisetti ha chiarito i fatti all'origine dell'autorizzazione a procedere, proponendone la non concessione, la Giunta, accogliendo tale proposta, delibera all'unanimità di proporre la non concessione e gli dà mandato di riferire in tal senso all'Assemblea.

Contro il deputato Pegoraro per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nei reati di cui agli articoli 2 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (omissione di indicazioni obbligatorie sugli stampati), e 663-bis del codice penale (divulgazione di stampa clandestina) (Doc. IV, n. 187).

Il relatore Cavaliere dà ragione dei fatti all'origine della richiesta dell'autorizzazione a procedere, proponendone la non concessione. La Giunta, quindi, dopo interventi dei deputati Fracchia, Speranza e del Presidente Benedetti, delibera all'unanimità, accogliendo la proposta del relatore, di proporre la non concessione, dando mandato a quest'ultimo di riferire in tal senso all'Assemblea.

Contro il deputato Ligori per il reato di cui agli articoli 81 e 314 del codice penale (peculato continuato) (Doc. IV, n. 188).

Dopo che il deputato Mirate, in sostituzione del relatore Franchi, ha riferito sulla autorizzazione a procedere, proponendone di concederla, la Giunta, accogliendo tale proposta, delibera all'unanimità di proporre la concessione, dandogli mandato di riferire in tal senso all'Assemblea.

Contro il deputato Grilli per il reato di cui agli articoli 81 e 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione continuata a mezzo stampa) (Doc. IV, n. 189).

Il deputato Padula, in sostituzione del relatore Musotto, illustra i fatti all'origine dell'autorizzazione a procedere, proponendo di non concederla. La Giunta, quindi, accogliendo tale proposta, delibera all'unanimità di proporre la non concessione dando mandato al deputato Padula di riferire in tal senso all'Assemblea.

Contro il deputato Cabras per i reati di cui agli articoli 61, nn. 9 e 10, e 594 primo e quarto comma, del codice penale (ingiuria aggravata) e agli articoli 81, capoverso e 595, primo e terzo comma, del codice penale (diffamazione continuata a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 192).

Il deputato Fracchia, in sostituzione del relatore Accreman, si sofferma sui fatti all'origine dell'autorizzazione, proponendone la non concessione. La Giunta, quindi, accogliendo tale proposta delibera all'unanimità di proporre la non concessione e dà mandato al deputato Fracchia di riferire in tal senso all'Assemblea.

Contro il deputato Benedikter per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 479 del codice penale (falsità ideologica continuata commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) (Doc. IV, n. 193).

Il relatore Manco riferisce sull'autorizzazione a procedere proponendone la concessione. Dopo intervento del deputato Padula, la Giunta accogliendo la sua proposta, delibera di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione per consentire al deputato Benedikter di fornire chiarimenti, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento.

Contro il deputato Benedikter per i reati di cui agli articoli 477 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati, o autorizzazioni amministrative) e 640, primo e secondo comma, n. 1, del codice penale (truffa) (Doc. IV, n. 194).

Il relatore Manco riferisce sull'autorizzazione a procedere proponendone la concessione. Dopo intervento del deputato Padula, la Giunta accogliendo la sua proposta, delibera di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione per consentire al deputato Benedikter di fornire chiarimenti, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento.

Contro il deputato Chiacchio per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 491, 476, 485 e 482 del codice penale (falsità materiale continuata in documenti equiparati agli atti pubblici) (Doc. IV, n. 198).

Il relatore Felisetti illustra i fatti all'origine dell'autorizzazione a procedere, proponendone la concessione. La Giunta, quindi, accogliendo tale proposta delibera all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione e dà mandato al relatore di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea. Contro il deputato Evangelisti per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui all'articolo 594 del codice penale (ingiuria) (Doc. IV, n. 199).

Il deputato Manco, in sostituzione del relatore Franchi, riferisce sull'autorizzazione a procedere, proponendone la non concessione. La Giunta, quindi, accogliendo tale proposta, delibera all'unanimità di proporre la non concessione e dà mandato al deputato Manco di riferire in tal senso all'Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

AFFARI INTERNI (II)

Mercoledì 30 ottobre 1974, ore 10. — Presidenza del Vicepresidente Flamigni.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE E LE PROSPETTIVE DELLO SPORT IN ITALIA.

La Commissione procede all'audizione: del dottor Violenzio Ziantoni, presidente dell'Unione provincie italiane; dell'avvocato Guglielmo Boazzelli, presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani; dell'onorevole Pasquale Macaluso, assessore al turismo, spettacolo e trasporti della Regione Sicilia; del dottor Giuseppe Orlandi, direttore dell'Assessorato al turismo, spettacolo e trasporti della Regione Sicilia; del dottor Vittorio Mignani della Regione Toscana; del dottor Giuseppe Merra della Regione Lombardia i quali poi rispondono a quesiti posti dagli onorevoli Iperico, Zolla e Lo Bello, nonché dal Presidente Flamigni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

Mercoledì 30 ottobre 1974, ore 16,45. — Presidenza del Vicepresidente Flamigni.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE E LE PROSPETTIVE DELLO SPORT IN ITALIA.

La Commissione procede all'audizione: del dottor Giorgio Mottana, direttore responsabile del quotidiano Gazzetta dello Sport; del dottor Mario Gismondi, direttore responsabile del quotidiano Corriere dello Sport; del dottor Giampaolo Ormezzano, direttore responsabile del quotidiano Tuttosport i quali

rispondono a quesiti posti dai deputati Iperico, Zolla e Lo Bello.

Successivamente viene ascoltato il dottor Luca Di Schiena, condirettore centrale dei servizi giornalistici della RAI-TV il quale risponde a quesiti e osservazioni posti dai deputati Iperico, Zolla e Lo Bello, nonché dal Presidente Flamigni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,20.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1974, ORE 10. — Presidenza del Presidente REGGIANI.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
IN RELAZIONE AD UNA RICHIESTA DEL GRUPPO
COMUNISTA DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL REGOLAMENTO.

Il Presidente Reggiani dà lettura di una lettera, pervenutagli dai deputati del gruppo comunista, con la quale si è richiesta la convocazione della Commissione, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del Regolamento per discutere le vicende relative al caso del finanziere Sindona. Dopo aver ricordato le indicazioni ripetutamente richiamate dal Presidente della Camera a proposito della impossibilità di procedere, in periodo di crisi ministeriale, a dibattiti concernenti l'indirizzo politico e amministrativo del Governo, informa che, a riguardo della richiesta avanzata dal gruppo comunista, il Presidente del Consiglio e il Ministro del tesoro hanno osservato al Presidente della Camera che: 1) non ritengono sussistere elementi di straordinarietà e urgenza tali da non mantenere fermo il principio costituzionale della sospensione dell'attività parlamentare in periodo di crisi; 2) una esauriente risposta alle interrogazioni scritte presentate è comunque in corso di approntamento da parte del Ministro del tesoro. Il Presidente Reggiani conclude aggiungendo che, per aderire ad una ulteriore richiesta in tal senso avanzata dal deputato D'Alema, ha personalmente interpellato ieri sera il Ministro Colombo, il quale, pur dichiarandosi disponibile per riferire alla Commissione, non si è ritenuto autorizzato a derogare dalla linea assunta dal Governo di mantenere fermo il principio della sospensione dei lavori parlamentari durante i periodi di crisi.

Il deputato D'Alema osserva come la questione sollevata con la richiesta del gruppo comunista coinvolga problemi di rilevanza quali la possibilità per il Parlamento di esercitare le proprie funzioni istituzionali e costituzionali in periodo di crisi governativa, ed implichi per ciò stesso l'esigenza di salvaguardare gelosamente le prerogative parlamentari. Dopo aver precisato che la richiesta di convocazione è stata avanzata dalla sua parte non per decidere un indirizzo politico cui impegnare il Governo, ma per sindacare l'operato e l'attività svolta dal Governo medesimo nel periodo in cui esso era investito della pienezza delle sue funzioni, sottolinea il rilievo politico che acquistano, nell'attuale situazione, le vicende legate all'affare Sindona: le Camere hanno il diritto di sapere le motivazioni che sono a monte di tutta la vicenda, le implicazioni che ne deriveranno, le responsabilità degli organi preposti alla vigilanza del rispetto della legge bancaria, l'ammontare di eventuali operazioni di salvataggio, i motivi dell'autorizzazione di certe operazioni di chiaro carattere speculativo. Il Governo, pertanto, non può sfuggire all'obbligo di riferire al Parlamento adducendo il principio (che non discende da alcuna norma costituzionale e regolamentare) della sospensione dei lavori parlamentari in periodo di crisi. Inoltre, qualora il Ministro del tesoro rispondesse alle interrogazioni con risposta scritta presentate sull'argomento, ciò sarebbe ancor più lesivo delle prerogative dei parlamentari, cui verrebbe in tal modo preclusa la possibilità di manifestare la propria opinione al riguardo.

Passando poi a trattare talune questioni di carattere procedurale, il deputato D'Alema, dopo avere richiamato i numerosi precedenti di sedute di Commissione, anche in sede referente e persino legislativa, convocate durante i periodi di crisi, lamenta che non sia stata rispettata la lettera dell'articolo 30, comma terzo del Regolamento, che fa obbligo al Presidente, su richiesta di un determinato quorum di deputati, di convocare la Commissione, iscrivendo all'ordine del giorno l'argomento oggetto della richiesta di convocazione. Né si può obiettare che tale ordine del giorno debba necessariamente e preventivamente essere concordato con il Governo, giacché l'articolo 143 del Regolamento prevede la ipotesi di convocazione della Commissione indipendentemente dalla presenza del rappresentante del Governo. Dopo aver

richiamato talune posizioni della dottrina, secondo cui il Governo è responsabile nei confronti del Parlamento anche in periodi di crisi (e. del resto il concetto di ordinaria amministrazione, per il cui disbrigo un Gabinetto dimissionario rimane in carica, è talmente ampio che l'attuale Governo si è sentito autorizzato a decidere. in sede CIPE, l'aumento del prezzo dei fertilizzanti), il deputato D'Alema - ferma restando la richiesta, già avanzata dal gruppo comunista, di convocazione della Giunta per il Regolamento - insiste perché la Commissione inviti il Ministro del tesoro a presentarsi al più presto davanti alla Commissione per riferire dati e notizie sull'affare Sindona.

Il deputato Ferrari-Aggradi osserva che sono stati sollevati tre ordini di problemi. Innanzi tutto la valutazione della rilevanza dei fatti per i quali il gruppo comunista ha richiesto la convocazione della Commissione: al riguardo, la sua parte condivide tale valutazione, sottolineando la esigenza di chiarezza quale presupposto per una visione completa ed obiettiva dei problemi e quale condizione perché il Parlamento maturi giudizi meditati e approfonditi. In secondo luogo, si tratta di esaminare l'opportunità di affrontare il dibattito oggi, ovvero di rinviarlo a dopo la soluzione della crisi governativa, per prospettare con maggiore efficacia misure adeguate. E qui si inserisce il terzo ordine di problemi che investe la interpretazione del Regolamento della Camera: premessa la incertezza circa l'assimilabilità dei periodi di aggiornamento dei lavori della Camera ai periodi di crisi, per i quali l'interruzione dell'attività parlamentare è dovuta al venir meno dell'interlocutore del Parlamento, cioè del Governo, il deputato Ferrari-Aggradi osserva comunque che la sede propria per risolvere tali questioni è quella della Giunta del Regolamento, cui va, in ogni caso, rimesso l'esame e l'apprezzamento del problema sollevato. Concludendo, dà atto al Presidente Reggiani di aver agito con assoluta correttezza e nel massimo rispetto delle disposizioni regolamentari.

Il deputato Anderlini, associandosi alle considerazioni del deputato D'Alema, ricorda che nessuna disposizione costituzionale o regolamentare fa divieto alla Camera o alle Commissioni di riunirsi durante le crisi di Governo: soltanto per prassi il Parlamento sospende i suoi lavori in questi periodi. Né può affermarsi che il Parlamento non ha, in periodi di crisi, un interlocutore, perché il

Governo resta in carica per il disbrigo degli affari correnti e non c'è dubbio che in questa ampia dizione rientrino le vicende legate al caso Sindona, così come si è ritenuto giustamente che rientrassero le questioni del SID. Avverte inoltre che la riunione della Commissione è giustificata dalla necessità di dire una parola chiarificatrice e tranquillizzante, che valga a sgomberare il terreno dal panico che si va diffondendo nei piccoli risparmiatori. Condivide pertanto l'opportunità di rivolgere un pressante invito al Ministro del tesoro perché voglia al più presto riferire alla Commissione sull'argomento in discussione.

Il deputato Mariotti richiama alla gravità delle vicende collegate con il caso del finanziere Sindona e ricorda le preoccupanti ripercussioni che già si avvertono nel settore creditizio, ove si è diffuso il panico che certe banche private non siano più in grado di offrire garanzie ai depositanti e per ciò stesso hanno visto paurosamente contrarre i propri depositi. In tale delicata situazione, potrebbe sembrare capzioso portare avanti argomentazioni di carattere procedurale per rinviare il problema, che invece deve essere tempestivamente affrontato. Per questi motivi, ritiene che la Commissione dovrebbe insistere perché il Ministro del tesoro fornisca i necessari elementi di giudizio e di valutazione, rimettendo per altro alla Giunta per il Regolamento l'esame e la interpretazione delle disposizioni controverse.

Il deputato Raucci si dichiara d'accordo con le argomentazioni degli oratori che lo hanno preceduto circa la preminenza della valutazione di opportunità politica, come unico elemento che sta alla base della prassi instauratasi a riguardo dell'andamento dei lavori parlamentari in periodo di crisi; ed anche i precedenti oggi richiamati dimostrano che, in determinate occasioni, il Parlamento ha ritenuto, sempre sulla base di una valutazione di opportunità politica, di convocarsi ed anche di legiferare durante i periodi di crisi, perché c'era l'esigenza di farlo; dimostrano, inoltre, che l'interlocutore del Parlamento non viene mai a mancare, perché resta sempre un Governo in carica per il disbrigo degli affari correnti.

Il Presidente Reggiani, dopo aver riassunto i termini del dibattito, ritiene di dover precisare che, a suo avviso, il combinato disposto degli articoli 30, terzo comma, e 143 del Regolamento, mentre fanno obbligo al Presidente di procedere alla convocazione se richiesto da un quinto dei membri della Commissione, rimettono alla Commissione medesima ogni decisione circa la effettuazione del dibatlito richiesto e quindi circa la definizione dell'ordine del giorno sostanziale, tanto più quando si tratti, come nel caso in esame, di questioni relative alla funzione ispettiva. Aggiunge che un ulteriore motivo di incertezza circa la fissazione dell'ordine del giorno deriva dal fatto che l'argomento richiesto sembrava rientrare nella competenza anche della Commissione finanze e tesoro.

Successivamente, la Commissione, avvalendosi della facoltà attribuitale dall'articolo 143, secondo comma, del Regolamento, invita il Ministro del tesoro ad intervenire ad una riunione, da fissare per la prossima settimana, per riferire notizie e informazioni sulle vicende relative al caso del finanziere Sindona.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 31 ottobre, ore 9,30.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Comitato permanente emigrazione.

Giovedì 7 novembre, ore 11.

Comunicazioni del Presidente del Comilato.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 21.